

REGOLAMENTO (CE) N. 937/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di glutine di granturco originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

richiede e prevede che per l'importazione occorre presentare il certificato d'origine da queste rilasciato, conformemente alla legislazione comunitaria.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) In virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 ⁽²⁾, approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio ⁽³⁾, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascun anno civile un contingente tariffario a dazio ridotto, rispetto alla tariffa esterna comune, al tasso del 16 % ad valorem per il glutine di granturco di cui alla sottovoce NC ex 2303 10 11 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, originario degli Stati Uniti d'America.

Articolo 1

Le importazioni di glutine di granturco di cui alla sottovoce NC ex 2303 10 11 (suddivisione TARIC 10) originarie degli Stati Uniti d'America beneficiano di un dazio doganale del 16 % ad valorem entro il limite di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate nette per ciascun anno civile a decorrere dal 2006.

A fini di gestione, detto contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.0090.

(2) Per garantire la corretta gestione di tale contingente tariffario, è opportuno prevedere la possibilità per gli operatori economici di beneficiare di detto contingente conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, prevedendone l'utilizzazione secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3) L'origine dei prodotti è determinata in base alle disposizioni vigenti nella Comunità. Per verificare l'origine dei prodotti, occorre tener conto delle misure di controllo istituite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America.

2. Per beneficiare del contingente tariffario di cui all'articolo 1 è necessario presentare un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America, conformemente alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'origine dei prodotti interessati dal presente regolamento è stabilita secondo le disposizioni applicabili nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
